

approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Ostuni un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di nuovo edificio da destinare a sede delle Pretura, secondo il progetto presentato, ed approvato a firma dell'ing. Carlo Basile, direttore dell'Ufficio tecnico comunale, il comune di Ostuni è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 50.000.000 (cinquantamiliioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Ostuni un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 5.490.000 (cinquemilioni quattrocentonovantamila) annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 50.000.000, da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Ostuni, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia

REALE

Il Ministro per l'Interno

TAVIANI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1964

Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 334. — GALLUCCI

(6525)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Classificazione di una strada tra le statali nelle province di Bergamo e Brescia con la denominazione di Strada statale n. 469 « Sebina Occidentale ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 170 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 42 « del Tonale e della Mendola » a Lovere Tavernola-Sarnico-Palazzolo sull'Oglio-innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Urago d'Oglio, della lunghezza di km. 46+800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto Strada statale numero 42 « del Tonale e della Mendola » a Lovere-Tavernola-Sarnico-Palazzolo sull'Oglio-innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Urago d'Oglio della lunghezza di km. 46+800, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 469 « Sebina Occidentale ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1964

Registro Lavori pubblici, n. 33, foglio n. 145

(6514)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi alla posa di cavi coassiali, alla costruzione di stazioni amplificatrici telefoniche e centraline ausiliarie di amplificazione lungo la direttrice Roma-Terni-Perugia-Arezzo, interessante il territorio di Spoleto.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legislativo 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerato che nel programma di potenziamento della rete telefonica nazionale è prevista la posa di nuovi cavi coassiali per collegare numerosi centri urbani con la conseguente costruzione di stazioni amplifi-